

CONVENZIONE

L'Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza per i Consulenti del Lavoro (ENPACL), con sede in Roma (RM), viale del Caravaggio, 78 - 00147, codice fiscale 80119170589, rappresentata dal Sig. **Faretra Fabio** nella sua qualità di Direttore Generale

e

DEAL SERVICE S.r.l. con sede in Bra (CN), piazza Giolitti 8, codice fiscale, P.Iva e iscrizione nel Registro delle Imprese di Cuneo n° 03684610045, registrata con il n° REA CN-309260 (di seguito "DEAL SERVICE"), rappresentata dal Sig. **Alessandro Tortore** in qualità di presidente del CdA;

premesso che:

Deal Service è un'agenzia specializzata nello sviluppo, su scala nazionale, di Convenzioni con le Associazioni e/o Enti pubblici e privati di Categoria; è operante nella consulenza e promozione di contratti per forniture di luce, gas e telecomunicazioni. Al suo interno è strutturata con call center e back office adeguato, per presa appuntamenti verso i Professionisti iscritti alle Categorie convenzionate, nonché per assistenza post vendita per i propri clienti;

Deal Service è mandataria diretta Edison Energia e Fastweb, per la promozione e conclusione di contratti di somministrazione di energia elettrica e gas e di servizi di telefonia fissa, mobile e internet, con esclusiva per le Convenzioni;

ADEPP (Associazione degli Enti Previdenziali Privati) e DEAL Service hanno sottoscritto un accordo di collaborazione preliminare in relazione all'oggetto della presente Convenzione.

Ciò premesso, da considerarsi parte integrante e sostanziale della presente, le parti convengono quanto segue:

Art. 1 - Definizioni


Sono definiti:

"Società proponente" la società DEAL service srl che propone la Convenzione all'ENPACL;

"Parti", ENPACL e la Società proponente;

"Convenzione" l'insieme dei benefici riservati ai beneficiari da parte della Società proponente;

"Beneficiari/Beneficiario": i Consulenti del Lavoro iscritti all'ENPACL, i loro dipendenti, i dipendenti dell'ENPACL, del Consiglio nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro nonché dei Consigli provinciali del medesimo Ordine, con possibilità di estensione dei benefici ai componenti del nucleo familiare delle categorie menzionate.



Art. 2 - Tipologia dell'accordo

L'ENPACL e la Società proponente convengono di stabilire un rapporto di collaborazione che non comporti oneri economici di alcun genere, né diretti né indiretti, per l'ENPACL e che consenta ai beneficiari di fruire di condizioni di particolare favore relativamente alle esigenze sia personali che professionali.

L'ENPACL intende far fruire i beneficiari delle migliori opportunità riguardanti beni e/o servizi, con percentuale di sconto e/o altri diversi vantaggi come esplicitamente definiti nei documenti allegati 1 e 2.

Art. 3 - Eventuali modifiche

Nel corso della durata dell'accordo, le Parti possono rispettivamente richiedere di apportare modifiche alle condizioni della Convenzione. In caso di mancato accordo sulle proposte di modifica, ciascuna parte avrà facoltà di recedere dall'accordo ferma restando la vigenza delle condizioni contrattuali fino alla scadenza naturale del contratto.

Art. 4 - Modalità di adesione all'offerta

Per fruire dell'offerta, i Beneficiari dovranno sottoscrivere il relativo contratto previa presentazione di un documento comprovante l'appartenenza all'Ente di riferimento. Nei casi in cui la natura dell'accordo stipulato con i Beneficiari in base alla Convenzione comporti una durata del vincolo contrattuale maggiore rispetto alla durata della Convenzione stessa, resteranno valide ed efficaci fra la Società proponente ed il Beneficiario le originarie condizioni contrattuali, fatte salve le eventuali modifiche successivamente ma consensualmente pattuite fra i contraenti.

Art. 5 - Facoltà della Società proponente


Per il raggiungimento degli scopi previsti dalla Convenzione, alla Società proponente è concessa facoltà di:

- fornire, riguardo all'oggetto del presente accordo, assistenza di customer care all'ENPACL ed ai Beneficiari;
- effettuare, a propria cura e spese, attività di promozione e comunicazione delle offerte e dei servizi a favore dei Beneficiari. Resta esclusa ogni fornitura da parte di ENPACL alla Società proponente di dati e informazioni riguardanti i soggetti di cui al precedente art. 1.

Art. 6 - Impegni di ENPACL

Per la realizzazione dell'attività prevista nel presente accordo, l'ENPACL, senza alcun obbligo economico, si impegna a:

collaborare alla diffusione dell'iniziativa presso i Consulenti del Lavoro e gli altri soggetti di cui all'art. 1, mediante pubblicazione della Convenzione sul proprio sito istituzionale, mediante la pubblicazione sulla eventuale rivista dedicata, anche tramite invio di email informative ai beneficiari, nel rispetto del regolamento (UE) 2016/679, nonché del D. Lgs. 196/2003 così come modificato dal successivo D.lgs. n. 101/18;



A handwritten signature in black ink, consisting of a series of loops and a long vertical stroke.

consentire, ove possibile, alla Società proponente di partecipare a manifestazioni, convegni e/o congressi organizzati dall'ENPACL per la presentazione dei beni e/o servizi oggetto del presente accordo. La partecipazione non prevede comunque diritto di esclusiva.

Art. 7 - Utilizzo del logo

L'ENPACL e la Società proponente potranno concedersi reciproca autorizzazione all'utilizzo dei rispettivi loghi per finalità divulgativa dei beni e/o servizi oggetto dell'accordo. L'autorizzazione dovrà essere, in ogni caso, espressa e formalizzata per iscritto.

In tal caso, nessun corrispettivo sarà reciprocamente dovuto.

Art. 8 - Verifiche

L'ENPACL e la Società proponente concordano di istituire dei momenti di verifica dei dati relativi alle adesioni alle soluzioni relative all'offerta, al fine di consentire un monitoraggio costante del favore incontrato dal presente accordo. Al fine di meglio individuare in prospettiva l'offerta dei prodotti, servizi e soluzioni offerti, le Parti si impegnano a pianificare incontri dove condividere informazioni e know how necessari a segmentare e sviluppare l'offerta.

Art. 9 - Manleva ed esclusione di impegni dell'ENPACL

L'ENPACL non potrà essere in alcun modo ritenuta responsabile di eventuali inadempienze contrattuali che dovessero manifestarsi da parte dei beneficiari che sottoscriveranno un contratto di somministrazione mediante la Convenzione.

È espressamente accettato e convenuto che, in capo all'Ente, non potrà assolutamente gravare alcun impegno nei confronti della società proponente e dei Beneficiari che non risulti preventivamente contemplato, in maniera espressa e specifica, dal presente accordo.


Art. 10 - Clausola di risoluzione

È espressamente convenuto tra le Parti, quale clausola risolutiva, che la mancata attuazione delle disposizioni contenute nel presente accordo, comporti la possibilità di richiedere la risoluzione della Convenzione.

La risoluzione si verificherà di diritto quando la parte interessata dichiara all'altra che intende valersi della clausola risolutiva. L'ENPACL si riserva il diritto di comunicare ai Beneficiari, oltre che l'intervenuta risoluzione, anche le cause che l'hanno determinata.

Art. 11 - Recesso, durata ed esclusiva

Il presente accordo ha decorrenza immediata dalla firma ed avrà validità sino al 31 dicembre successivo. Esso si rinnoverà automaticamente anche per i successivi anni con decorrenza dal 1° gennaio, salvo formale disdetta che ciascuna parte potrà dare all'altra mediante lettera raccomandata o PEC entro e non oltre tre mesi prima della scadenza. L'ENPACL è libera, a proprio insindacabile giudizio, essendo il presente accordo senza diritto alcuno di esclusiva, di stipulare Convenzioni con altre Società dello stesso settore senza che nulla possa opporre la Società proponente.



Art. 12 - Riservatezza

Ad eccezione di quanto qui di seguito enunciato o previsto dalla legge e salva l'ipotesi di tutela in sede giudiziaria e/o amministrativa dei propri diritti e interessi, salvo consenso espresso per iscritto di entrambe le Parti, nessuna di esse (compreso il proprio personale ed il personale di Imprese da essi incaricate), nel periodo di validità della presente accordo e per un ulteriore anno dalla cessazione della Convenzione, rivelerà ad altre persone, enti od organismi (che non siano dipendenti, agenti, appaltatori indipendenti che hanno necessità di venire a conoscenza di tali informazioni) il contenuto del presente protocollo, nonché ogni informazione e/o dato di cui le Parti vengano a conoscenza durante o in relazione a ogni attività inerente all'esecuzione del presente protocollo.

Nessuna Parte sarà responsabile della divulgazione e dell'uso di informazioni riservate che:

- a) siano o diventino pubbliche, ma non per violazione della presente Convenzione;
- b) la Parte ricevente abbia ottenuto in via non riservata da un terzo che le posseda legittimamente e sia legittimamente autorizzato a renderle pubbliche;
- c) la Parte ricevente conoscesse precedentemente;
- d) la Parte ricevente sia obbligata a comunicare o divulgare in ottemperanza a un ordine legittimo di una qualsiasi Autorità, a condizione che in tal caso la Parte che abbia ricevuto l'ordine ne dia immediata notizia scritta alla parte proprietaria delle suddette informazioni riservate, affinché quest'ultima possa richiedere un eventuale provvedimento a tutela dei propri interessi od altro rimedio adeguato;
- e) la Parte ricevente abbia ottenuto previa autorizzazione scritta dalla Parte che le ha trasmesse.

Nessuna delle due Parti rilascerà al pubblico comunicati stampa od altri annunci relativi all'esecuzione o al contenuto del presente Protocollo senza il consenso dell'altra Parte.

Le Parti saranno in ogni caso responsabili, ciascuna per proprio conto, dei contenuti delle informazioni diffuse al pubblico sollevando e tenendo l'altra Parte indenne da ogni azione, richiesta, pretesa avanzata da terzi per il risarcimento del danno.

Art. 13 - Obblighi di riservatezza e segretezza

La Società proponente si obbliga espressamente a garantire la riservatezza dei dati e delle informazioni di cui venga in possesso in occasione dello svolgimento del presente accordo, a non divulgarli e a non farne oggetto di sfruttamento e sarà responsabile nei confronti dell'ENPACL anche in caso di violazione dei predetti obblighi da parte del proprio personale.

Nel quadro delle loro relazioni contrattuali, le Parti si impegnano a rispettare la regolamentazione in vigore applicabile al trattamento dei dati personali e, in particolare, il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 applicabile a partire dal 25 maggio 2018 (di seguito, "il regolamento europeo sulla protezione dei dati"), nonché il D. Lgs. 196/2003 così come modificato dal successivo D.lgs. n. 101/18, ovvero ad adempiere agli ulteriori obblighi in



A handwritten signature is located on the right side of the page, consisting of a stylized, cursive mark.

materia di riservatezza derivanti dalle modifiche normative che interverranno nel corso del presente contratto.

Art. 14 - Arbitrato

Le Parti tenteranno di risolvere in forma amichevole qualsiasi controversia dovesse sorgere in ragione o in relazione al presente accordo entro un termine massimo di 30 giorni dall'eventuale conflitto insorto. Se il predetto tentativo risultasse vano, l'eventuale controversia, di qualsiasi genere e natura insorta tra le parti, in relazione al presente accordo, relativa all'interpretazione, esecuzione ed eventuale risoluzione dello stesso sarà demandata all'esame di un collegio arbitrale composto da tre Arbitri, di cui due nominati da ciascuna delle parti ed il terzo, con funzioni di Presidente, dai primi due o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale di Roma.

Art. 15 - Comunicazioni

Tutte le comunicazioni tra le Parti relative al presente accordo dovranno essere effettuate sotto scambio di corrispondenza commerciale, domiciliata come segue:

per ENPACL:

Viale del Caravaggio, 78

00147, Roma (RM)

PEC: info@enpacl-pec.it

per DEAL SERVICE:

Piazza Giolitti 8

12042, Bra (CN)

PEC: dealservice@open.legalmail.it

Data: Roma, 18 febbraio 2022

IL DIRETTORE GENERALE
Fabio Faretra



DEAL SERVICE

Sede Legale: Piazza Giolitti, 8

12042 BRA (CN)

C.F. e P. IVA: 03684610045



ALLEGATO 1

RIASSUNTO OFFERTA ECONOMICA E DI SERVIZI CONVENZIONE

L'offerta è rivolta ai BENEFICIARI con consumi di energia elettrica fino a 3 GWh/anno e di gas naturale fino a 200000 smc/anno.

I clienti che sottoscriveranno mediante la Convenzione con l'ENPA CL otterranno i seguenti vantaggi:

- **Vantaggio aggiuntivo per i clienti che sottoscrivono offerta Edison per clienti Business:**
sconto del 15% applicato al prodotto dedicato STUDIO LUCE di somministrazione di energia elettrica;

- **Vantaggio aggiuntivo per i clienti che sottoscrivono offerta Edison per clienti Business:**
sconto del 15% applicato al prodotto dedicato STUDIO GAS di somministrazione gas naturale;

- **Vantaggio aggiuntivo per i clienti che sottoscrivono offerta Edison per clienti Residenziali:**
sconto del 15% applicato al prodotto dedicato MYHOME LUCE di somministrazione di energia elettrica;

- **Vantaggio aggiuntivo per i clienti che sottoscrivono offerta Edison per clienti Residenziali:**
sconto del 15% applicato al prodotto dedicato MYHOME GAS di somministrazione gas naturale.


Le "Condizioni Particolari di fornitura" verranno costantemente aggiornate (resta inteso che nel caso in cui un BENEFICIARIO abbia già sottoscritto con EDISON ENERGIA accordi commerciali particolari o dedicati, le condizioni di cui sopra non saranno cumulabili con quelle pattuite nei predetti ulteriori accordi).

Edison Energia si impegna ad adeguare lo sconto riconosciuto all'ENPA CL allo sconto più elevato eventualmente riconosciuto per convenzioni analoghe sottoscritte nello stesso periodo con la medesima offerta. In ogni caso sono da intendersi escluse eventuali offerte utilizzate per canali specifici.

L'attività di informazione commerciale verso i BENEFICIARI verrà effettuata in piena



conformità al Regolamento UE 679/2016 in materia di protezione dei dati personali e al D.lgs. 196/2003, così come successivamente modificato dal D.lgs. 101/2018, da DEAL SERVICE e da EDISON ENERGIA, (a titolo esemplificativo e non esaustivo, tramite outbound telefonico o tramite promozione door to door), con l'obiettivo di proporre contratti di somministrazione di energia elettrica e gas naturale agli stessi, secondo le offerte precisate, promuovendo e pubblicizzando le condizioni del presente ACCORDO.



INAIL
INTELENTI NAZIONALE PREVIDENZA ASSISTENZA

ALLEGATO 2

CARATTERISTICHE TECNICO-ECONOMICHE DELL'OFFERTA DI TELECOMUNICAZIONI CON FASTWEB RISERVATE

L'offerta è riservata a tutti i beneficiari della Convenzione sottoscritta con l'ENPACL, che sottoscrivono un nuovo contratto di telefonia fissa e/o mobile, residenziale o professionale, e prevede:

- Analisi gratuita delle bollette di telefonia fissa, mobile o internet;
- Verifica delle esigenze del cliente e verifica puntuale della copertura del servizio proposto;
- Aiuto guidato alle configurazioni del Cliente;
- Assistenza telefonica dedicata solo per i Clienti Convenzionati.

PRINCIPALI CARATTERISTICHE DEI SERVIZI RESIDENZIALI

- Bonus una tantum riservato a tutti i beneficiari della convenzione sottoscritta con l'ENPACL equivalente ad un canone mensile dell'offerta sottoscritta (offerta fissa o fissa + mobile) - il bonus è pari al valore di una mensilità;
- Ulteriore sconto minimo del 10% per sottoscrizioni di offerte fissa + mobile;
- Nessun vincolo temporale di permanenza in fornitura;
- Sconto del 15% sull'acquisto di prodotti tecnologici per smart working, didattica a distanza o strumenti di connessione (tablet, PC, ecc.)

PRINCIPALI CARATTERISTICHE DEI SERVIZI MICROBUSINESS FINO AD 1 LINEA TELEFONICA

Bonus riservato a tutti i beneficiari della Convenzione sottoscritta con l'ENPACL equivalente ad un canone mensile dell'offerta sottoscritta (offerta fissa o fissa + mobile) - il bonus è pari al valore di una mensilità;

PRINCIPALI CARATTERISTICHE DEI SERVIZI BUSINESS DA 2 LINEE TELEFONICHE

- Sconto riservato a tutti i beneficiari della Convenzione sottoscritta con l'ENPACL di 5 € al mese per sempre sul canone mensile dell'offerta selezionata disponibile (60 € all'anno per sempre);
- Bonus una tantum equivalente ad un canone mensile dell'offerta sottoscritta (offerta fissa o fissa + mobile) - il bonus è pari al valore di una mensilità;
- Ulteriore sconto del 5% minimo sulla bolletta del telefono fisso per sottoscrizioni di offerte fissa + mobile;
- Soluzioni personalizzate: centralini virtuali e telefoni in comodato d'uso;
soluzioni per smart working e cloud;
servizi digital;
soluzioni per sicurezza dati e assistenza.

